

Legge portante modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A.

30 dicembre 1888.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 dicembre 1888, n. 306)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A.

Art. 2.

Ogni comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario: più comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni; le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa, al consiglio di Stato.

Art. 3.

È abrogato l'articolo 250 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese co-

munali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali sieno naturalmente separate da esso, ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermini, quando la dimanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 4.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

- 1° di avere compiuto il 21° anno di età;
- 2° di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili del Regno;
- 3° di saper leggere e scrivere;
- 4° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 5.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quando anche manchino della naturalità.

Sono elettori coloro che in virtù della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune, e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti, che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunciato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 6.

Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai num. 1, 2 e 3 dell'articolo 4, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, di faticato, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Sono parimenti elettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura, non minore di lire 15;

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di lire 20;

in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;

in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;

in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;

in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;

in quelli superiori ai 150,000 abitanti, di lire 200.

Art. 7.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

Art. 8.

I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compierà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 9.

Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più comuni.

Art. 10.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gli impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, sommi-

nistrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sopravvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

Art. 11.

Oltre i casi previsti dall'art. 26 della legge 20 marzo 1863, allegato A, non sono nè elettori nè eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento.

Art. 12.

Le liste elettorali amministrative devono compiarsi e pubblicarsi secondo le norme stabilite dagli articoli 45 a 30, 33, 34, 35 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999, modificati però come segue:

1° l'avviso di cui parla l'articolo 46 si deve pubblicare il 4° gennaio con invito a presentare le domande entro il 45 gennaio;

2° il termine accordato alla giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio;

3° tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese;

4° alla prima parte dell'articolo 21 è sostituito quanto segue:

La giunta deve inscrivere nelle liste d'ufficio, coloro per i quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel comune.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere;

5° la definitiva approvazione della lista, di cui all'articolo 35, sarà decretata non più tardi del 45 maggio, e la pubblicazione sarà fatta non più tardi del 31 maggio.

Art. 13.

Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di uscire o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinché sia trasmesso alla giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro per i quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari; e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente iscritti, quantunque la iscrizione non

sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Art. 14.

Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 a 42 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999.

Art. 15.

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 8, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della giunta comunale, e debbono essere approvate dalla giunta amministrativa almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo.

Art. 16.

Il ricorso alla corte d'appello contro il decreto della giunta amministrativa, che cancella elettori dal consiglio comunale nuovamente iscritti, non è sospensivo.

Art. 17.

Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.

L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all'elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da lire 50 a lire 500.

Art. 18.

Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Art. 19.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori d'una frazione, sentito il consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 20.

Il prefetto, d'accordo col primo presidente della corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi della riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Art. 21.

Tanto gli uffici provvisorii, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti

da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori, o da ufficiali del pubblico ministero presso le corti e i tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice pretore o il conciliatore.

Il primo presidente della corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permettere la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine d'anzianità.

Art. 22.

Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario segliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

- 1° Cancellieri, vice cancellieri di corti, tribunali o preture, segretari e vice segretari degli uffici del pubblico ministero;
- 2° Notai;
- 3° Segretari e vice segretari comunali;
- 4° Altri elettori.

Il presidente se è elettore, vota in quella sezione, dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di lire 40.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 23.

Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. 24.

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna per la firma dello scrutatore, di fronte ai nomi degli elettori.

L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo.

Art. 25.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 26.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 27.

Compiute le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione: apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede de-

poste dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale, e le ripone nell'urna.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti, o al più giovane di età.

Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Art. 28.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20, e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente, e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta; e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 29.

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 25;

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 30.

L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferte dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami, e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 31.

L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Art. 32.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni, e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art. 30.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Art. 33.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 34.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto col primo presidente della corte di appello.

Art. 35.

Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il consiglio comunale tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal consiglio.

Contro la decisione del consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla corte di appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali è ammesso il ricorso al consiglio di Stato.

Art. 36.

Il consiglio comunale, la giunta provinciale amministrativa, la corte d'appello ed il consiglio di Stato, quando accolgono i reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 37.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni o con qualsiasi artificio atto a ingannare, ottiene o per sé o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 400 a 4000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 38.

Chiunque per ottenere a proprio od altrui van-

taggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 4000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

Art. 39.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è

punito con la pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 40.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa, o la detenzione, si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minacce spirituali, o con le istruzioni sopraindicate.

Art. 41.

Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati

ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2,000.

Art. 42.

Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con ammenda estensibile a lire 400, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o di disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 43.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 400 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 24 e 25.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Art. 44.

Chiunque appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Art. 45.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dell'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

Art. 46.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale è di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 47.

Il consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della giunta comunale, o per dimanda d'una terza parte dei consiglieri.

Nei due ultimi casi, la riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del prefetto, d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 48.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 49.

Il consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 50.

Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re, fra i consiglieri comunali.

Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile; purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

Art. 51.

Per la elezione del sindaco da farsi dai consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria d'el consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il

termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano se la giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Art. 52.

I sindaci eletti dal consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata dal consiglio stesso.

Il consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, se-

condo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

I sindaci, siano eletti dal consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistano a violarli.

Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

I decreti di remozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 53.

Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco.

Su di essa pronunzierà l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 54.

Ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione:

di chi non ha reso conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

del ministro di un culto;
di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.

Art. 55.

Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati, nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla giunta provinciale amministrativa.

Art. 56.

Il sindaco prima di entrare in funzioni, presta dianzi al prefetto il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inscparabile del Re e della Patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente

articolo, o che non giuri entro il termine d'un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 57.

Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 della presente legge.

Art. 58.

La giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova o posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto; e ne sarà fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 90 della legge vigente.

Art. 59.

Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sarà, a cura dei sindaci trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto ed il sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. 60.

Il prefetto, od il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

- 1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;
- 2° se con essa sianvi violate disposizioni di legge.

Art. 61.

Se il prefetto o sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'articolo 59, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art. 62.

La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiarerà che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura pronuncia, con decreto motivato l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'articolo 60.

L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che allo articolo 59.

Art. 63.

Contro il decreto di annullamento può il consiglio comunale ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato.

Art. 64.

In ciascuna provincia è istituita una giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte

Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Sono deferite alla giunta amministrativa le attribuzioni date alla deputazione provinciale dagli articoli 413, 437, 438, 439, 440, 441, 442 e 444 della legge 20 marzo 1865, allegato A, e dagli articoli 4, 13, 44, 45, 46, 47, 21 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; nonchè ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla deputazione provinciale.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 63.

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

- a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;
- b) i consiglieri provinciali della provincia;
- c) i sindaci dei comuni della provincia;
- d) gli impiegati civili e i militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

Art. 66.

L'art. 222 della legge 20 marzo 1865, allegato A, è applicabile anche ai membri della giunta amministrativa provinciale.

Art. 67.

I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che vengano deliberati dal consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri di indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione, ci siano i tipi, pro-

getti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di apalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Art. 65.

Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può esser contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere

le somme da inscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori, saranno in proprio ed in solido responsabili del debito che risulterà a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

Art. 69.

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

coloro che non essendo domiciliati nella provincia non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'art. 10;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;
coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;
coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle opere pie poste nella provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 44;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

I magistrati di corte d'appello, di tribunale e di prefettura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 70.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

Art. 71.

Il consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto o per iniziativa della deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta ufficiale* o dal *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del consiglio provinciale per avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. 72.

La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del consiglio.

Art. 73.

Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. 74.

Il consiglio provinciale elegge ogni anno nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della deputazione provinciale.

Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto come capo della deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima.

Alla elezione della deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'art. 49.

Art. 75.

Il presidente della deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'art. 56.

Art. 76.

Sono applicabili alle deliberazioni della deputazione provinciale le disposizioni dell'art. 58 della presente legge, e degli articoli dal 190 al 193 della legge 20 marzo 1865.

Art. 77.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei consigli provinciali quando riflettono atti della natura di quelli cui si riferisce l'art. 64.

Art. 78.

Le provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelle pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 4 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 4 del presente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 79.

Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffizi di prefettura e sotto prefettura, dei prefetti e sotto prefetti;

b) le spese ordinate dal regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2628, sull'ordinamento, giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1873, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1863, allegato B, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei reali carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 174 della vigente legge n. 13.

Art. 80.

Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del consiglio provinciale e di presidente della deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Art. 81.

I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 82.

Le sedute dei consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

La nomina del sindaco, della giunta comunale, della deputazione provinciale, dei membri eletti

della giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei consigli provinciali, della congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 83.

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Terminate le votazioni, il presidente con l'assistenza di tre consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 84.

I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti

per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto regio, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 85.

In caso di scioglimento del consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri, scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto consiglio.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla giunta.

La commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla deputazione provinciale.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della commissione, sono nominati con decreto reale.

Art. 86.

Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla giunta municipale o dalla deputazione provinciale cessa solamente, allorché ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi consiglieri.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il consiglio di prefettura e la corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento.

Art. 87.

I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purché dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al consiglio di prefettura.

Il consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo od appello ne giudicherà la corte stessa a sezioni riunite.

Art. 88.

Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il consiglio comunale, e quando la concede il magistrato ordinerà al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli

elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 89.

Il Governo del Re, sentito il consiglio di Stato e la corte dei conti, provvederà con regio decreto, entro l'anno 1890, a mettere in armonia l'amministrazione e la contabilità dei comuni e delle provincie colle norme della legge e del regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Art. 90.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il consiglio di Stato :

1° di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato A, e delle altre che l'hanno modificata ;

2° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale ;

3° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie di Mantova e della Venezia in circondari, e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali ;

4° di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* G. ZANARDELLI.

F. CRISPL.